SENT. N. 142/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Khelena NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **n. 46374** del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133108 del Comune di Bologna nei confronti dell'agente contabile MAINI Lorenzo, c.f. MNALNZ70M22A944I in riferimento all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva "Ca' del Genio";

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 5 novembre 2025 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus. Non comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 2 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133108 relativo all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva Ca' del Genio", avente sede a

Bologna, per l'esercizio 2019**.**

Il conto sopra menzionato è stato compilato d'ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna; successivamente depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile Lorenzo Maini.

In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie poi, a seguito di un'ulteriore nota istruttoria del Magistrato relatore con la quale era stata evidenziata l'esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, è stato parificato con determina del Direttore generale.

2. Con relazione del 2 settembre 2024 il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale "*È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]".

Il Magistrato relatore nell'analizzare il conto aveva tra l'altro sottolineato che non è firmato dall'agente contabile e che non evidenzia nessuna somma riscossa e versata (c.d. "*conto a zero*").

3. In data 10 aprile 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni, innanzitutto rilevando come il Comune di Bologna non avesse adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il

termine prescritto e compilato d'ufficio dall'amministrazione, la stessa debba invitare l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.

La Procura regionale aveva inoltre evidenziato che i riscontri effettuati dal Comune non erano esaustivi, in quanto comprovavano esclusivamente che l'agente contabile non ha effettuato alcun versamento, non che lo stesso non avesse riscosso, nel 2019, alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno; quindi, non tali da accertare la correttezza del carico che risulta "a zero".

4. A seguito dell'udienza del 7 maggio 2025 questa Corte, ritenuto necessario accertare l'effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l'agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, ha disposto, con ordinanza n. 46, del 13 giugno 2025, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l'istruttoria, rinviando il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.

5. L'8 settembre 2025 il Magistrato istruttore ha depositato una relazione integrativa con la quale ha riferito l'esito del supplemento istruttorio espletato. Innanzitutto, ha evidenziato che il Comune di Bologna ha comunicato di non avere l'accesso diretto ai dati dei pernottamenti in strutture ricettive antecedenti al 2020; inoltre, che la Questura di Bologna ha già riferito in passato, in risposta ad analoga richiesta, di poter risalire esclusivamente ai dati relativi agli ultimi cinque anni.

A seguito di sollecitazione da parte del Comune di Bologna all'agente contabile a riconoscere e a sottoscrivere, tramite portale "Geis", il conto giudiziale, il sig. Maini ha contattato l'ente rendendosi disponibile a sottoscriverlo, seppur tardivamente. Tuttavia, in ragione della circostanza che

quest'ultimo è già stato approvato e depositato, il Comune gli ha spiegato che la procedura si è conclusa e il conto oggetto dell'odierno giudizio gli è stato trasmesso al fine di consentirgli di riconoscerlo e sottoscriverlo ai sensi dell'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

6. Il 14 ottobre 2025 la Procura regionale ha depositato nuove conclusioni con le quali ha chiesto a questa Sezione Giurisdizionale di dichiarare la regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile ai sensi dell'art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile.

7. Nel corso dell'udienza del 5 novembre la Procura ha confermato le conclusioni di cui alla memoria depositata.

DIRITTO

1. A seguito del supplemento di istruttoria disposto da questo Collegio è stata acclarata l'impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale in epigrafe.

Comunque si è data esecuzione al disposto di cui al sopra menzionato art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto il Comune di Bologna ha notificato all'agente contabile un sollecito a riconoscere e a sottoscrivere il conto giudiziale in argomento, in tal modo, favorendo tra l'altro l'assunzione di responsabilità da parte dello stesso rispetto ai dati in esso esposti.

Per quanto sopra, in adesione alle conclusioni depositate dalla Procura regionale, questo Collegio ritiene di poter approvare il conto indicato in epigrafe, disponendo il discarico dell'agente contabile.

2. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,

definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Riccardo Patumi	Massimo Perin
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 novembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)